

**DETERMINAZIONE DSAI/11/2021/IDR**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI REGOLAZIONE TARIFFARIA  
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA  
SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI  
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE  
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 12 aprile 2021

**VISTI:**

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” e s.m.i. (di seguito: MTT);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr) nonché il suo Allegato 1 recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” e s.m.i. (di seguito: MTC);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e s.m.i. (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell’Autorità 2 luglio 2015, 324/2015/R/idr recante “Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico, per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI – 2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr) nonché il suo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 (MTI – 2)” (di seguito: MTI – 2);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/idr di “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti” (di seguito: deliberazione 665/2017/R/idr) nonché il suo Allegato A recante “Testo integrato corrispettivi servizi idrici - TICSI” (di seguito: TICSI);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/idr, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3” (di seguito: deliberazione 580/2019/R/idr) nonché il suo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2020-2023 (MTI – 3)” (di seguito: MTI – 3);
- la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2019, 449/2019/E/idr (di seguito: deliberazione 449/2019/E/idr);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 27 novembre 2017, n. 5525/2017 (di seguito: sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 5525/2017);
- la deliberazione del Consiglio della Provincia di Savona del 28 giugno 2018, n. 37 (di seguito: deliberazione dell’Ente d’Ambito 37/2018);
- la deliberazione del Consiglio della Provincia di Savona del 21 dicembre 2018, n. 75 (di seguito: deliberazione dell’Ente d’Ambito 75/2018);
- la determina dirigenziale della Provincia di Savona del 2 dicembre 2020, n. 3024 (di seguito: determina dirigenziale dell’Ente d’Ambito 3024/2020).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 347/2012/R/idr l’Autorità ha disposto la raccolta, presso i gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), dei dati necessari alla definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013;
- con la deliberazione 585/2012/R/idr l’Autorità ha determinato il metodo tariffario transitorio di riferimento per la determinazione delle tariffe del SII per gli anni 2012 e 2013 (MTT);
- con la deliberazione 88/2013/R/idr l’Autorità ha determinato il metodo tariffario di riferimento per gli anni 2012 e 2013 (MTC) applicabile alle gestioni ex-CIPE e contestualmente ha prescritto l’applicabilità delle disposizioni dell’MTT in coerenza con i criteri integrativi ivi indicati nonché della deliberazione 347/2012/R/idr (articoli 3, comma 1 e 4, comma 1 del MTC);
- con la deliberazione 643/2013/R/idr l’Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la precedente logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- con la deliberazione 664/2015/R/idr l’Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI – 2) per il secondo periodo regolatorio relativo alle annualità 2016-2019;
- con la deliberazione 918/2017/R/idr, l’Autorità ha disciplinato le regole e le procedure per l’aggiornamento biennale 2018-2019, previsto dall’articolo 8 della delibera 664/2015/R/idr, delle predisposizioni tariffarie del SII;
- con la deliberazione 580/2019/R/idr, l’Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI-3) per il terzo periodo regolatorio relativo alle annualità 2020-2023;
- l’articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr prescrive che l’Autorità, fatto salvo l’eventuale esercizio del potere sanzionatorio, determini d’ufficio la tariffa applicabile dal gestore laddove: a) il gestore non fornisca, in

tutto o in parte, i dati richiesti ai sensi della medesima deliberazione 347/2012/R/idr, nel formato indicato dall'Autorità; b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati; c) il gestore non fornisca la modulistica di cui al comma 4 del medesimo articolo 2, o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante; d) risulti che il gestore ha indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie;

- l'articolo 6, comma 7, della deliberazione 585/2012/R/idr e l'articolo 4, comma 7, della deliberazione 88/2013/R/idr prevedono che, laddove ricorrano le casistiche indicate al citato articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr, la tariffa sia determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario teta ( $\vartheta$ ) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche;
- l'articolo 5, comma 7, della deliberazione 643/2013/R/idr prevede che, laddove ricorrano le casistiche indicate al citato articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, la tariffa sia determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario  $\vartheta$  pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche;
- ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b, della deliberazione 643/2013/R/idr, i gestori del SII, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono tenuti ad applicare, a seguito della predisposizione da parte degli Enti d'Ambito o degli altri soggetti competenti, oppure del perfezionarsi del silenzio-assenso di cui all'articolo 5, comma 6, della deliberazione 643/2013/R/idr e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, le tariffe predisposte dall'Ente d'Ambito o dal citato soggetto competente oppure da esso accolte a seguito del perfezionarsi del citato silenzio assenso;
- il MTI ha consentito, dal 2014, la modifica della struttura dei corrispettivi, purché nella modifica venissero rispettati i vincoli assegnati allo scopo e fatto salvo che il gettito tariffario conseguente alla modifica non superasse quello derivante dall'applicazione dei moltiplicatori tariffari approvati dall'Autorità; inoltre, la modifica doveva essere approvata dall'Ente d'ambito o da altro soggetto competente (articolo 39).
- in particolare, l'articolo 39, comma 4, del MTI prevede che il gettito derivante dal prodotto tra la tariffa dell'anno  $a = \{2014, 2015\}$ , articolata secondo la nuova struttura dei corrispettivi, e le variabili di scala dell'anno  $a - 2$ , uguagliasse il prodotto tra il moltiplicatore tariffario relativo all'anno  $a$  ( $\vartheta^a$ ), la previgente tariffa dell'anno 2012 e le variabili di scala dell'anno  $a - 2$ .
- l'art. 39, commi 5 e 8, del MTI prevedono che la struttura dei corrispettivi applicati agli utenti finali, eventualmente modificata, deve rispettare gli ulteriori vincoli quali quello di non variare il gettito tariffario di ciascuna categoria di utenza di oltre il 10%, in aumento o in diminuzione e quello che la quota fissa di ciascun servizio non debba eccedere il 20% del gettito complessivo del servizio stesso applicando i consumi rilevati nell'anno  $(a - 2)$ ;

- con la deliberazione 324/2015/R/idr l’Autorità ha determinato per gli anni 2012-2015 la tariffa d’ufficio, ponendo il valore massimo del moltiplicatore tariffario  $\vartheta$  pari a 0,9, per alcune gestioni, tra cui Servizi Idrici ed Ambientali – SE.I.D.A. S.r.l. (di seguito: SE.I.D.A. o società) gestore del servizio di acquedotto in una porzione del Comune di Finale Ligure, servita dall’acquedotto, di proprietà della società, denominato “Acquedotto San Bernardino”, ricompreso nel territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Centro Ovest 1 della Regione Liguria, ricadenti nelle casistiche dell’articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr, dell’articolo 6, comma 7, della deliberazione 585/2012/R/IDR, dell’articolo 4, comma 7 della deliberazione 88/2013/R/IDR e dell’articolo 5, comma 7, della deliberazione 643/2013/R/idr, specificando che, con riferimento alle annualità indicate per ciascuna gestione nell’Allegato A alla medesima deliberazione 324/2015/R/idr, il valore  $\vartheta$  pari a 0,9 fosse da utilizzarsi – a titolo di moltiplicatore tariffario medio ( $\vartheta$  medio) – in sede di definizione dei conguagli relativi a tutto il primo periodo regolatorio;
- con la sentenza 5525/2017, il Consiglio di Stato, sez. VI, ha accolto l’appello proposto dall’Autorità (R.G. 9563/2016) avverso la sentenza del TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1857/2016 con cui, su ricorso di SE.I.D.A., era stata annullata la deliberazione dell’Autorità 324/2015/E/idr;
- con deliberazione 665/2017/R/idr, l’Autorità ha approvato il Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (“TICSI”), stabilendo i criteri per la definizione della struttura dei corrispettivi da applicare con decorrenza 1° gennaio 2018 e disponendo che la nuova articolazione tariffaria secondo il TICSI fosse da predisporre entro il 30 giugno 2018;
- l’articolo 23, comma 1, del TICSI prevede che il cambiamento della struttura dei corrispettivi deve garantire un vincolo *ex ante* sui ricavi, ovvero che il prodotto delle tariffe previgenti dell’anno  $a$ , riferite alle tipologie e sotto-tipologie di utenza  $u$ , per le variabili di scala (consumi e numero quote fisse) dell’anno  $a-2$  (“ricavo old”  $= \sum_u \text{tarif}_u^a \cdot (\text{vscal}_u^{a-2})^T$ ), sia pari al prodotto delle nuove tariffe dell’anno  $a$  per le variabili di scala (riclassificate) dell’anno  $a-2$  (“ricavo new”  $= \sum_u \text{tarif}_u^{\text{new},a} \cdot (\text{vscal}_u^{\text{new},(a-2)})^T$ ), a meno della variazione corrispondente all’implementazione della nuova struttura dei corrispettivi prevista per i reflui industriali per il gestore G-esimo ( $\Delta T_{G,ind}^{ATO,a}$ );
- in data 20 maggio 2016, la Provincia di Savona quale Ente di Governo, tra l’altro, dell’ATO Centro Ovest 1 della Regione Liguria (di seguito Ente d’Ambito) ha trasmesso all’Autorità la predisposizione tariffaria MTI-2 effettuata da SE.I.D.A.; successivamente, con nota 11 luglio 2018 (acquisita con prot. Autorità 21146) l’Ente d’Ambito ha trasmesso l’aggiornamento della predisposizione tariffaria MTI-2, anch’esso effettuato da SE.I.D.A.;
- con deliberazione 37/2018, successivamente modificata con la deliberazione 75/2018, l’Ente d’Ambito ha approvato la struttura dei corrispettivi definita secondo il TICSI per tutti i gestori operanti nell’ATO Centro Ovest 1 (inclusi SE.I.D.A.);

- in data 18 dicembre 2020, l'Ente d'Ambito ha trasmesso all'Autorità la predisposizione tariffaria MTI-3 effettuata da SE.I.DA ed approvata con la determina dirigenziale dell'Ente d'Ambito 3024/2020.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con deliberazione 449/2019/E/idr, l'Autorità ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti di gestori del SII, enti di governo d'ambito o degli altri soggetti competenti, per accertare, in particolare per i gestori del SII, l'applicazione delle tariffe determinate d'ufficio dall'Autorità, il rispetto delle disposizioni in materia di esclusione dall'aggiornamento tariffario oltreché, in particolare, l'applicazione delle tariffe all'utenza dal 1° gennaio 2013 e delle componenti tariffarie perequative previste per il SII;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 13 e 14 ottobre 2020, una verifica ispettiva presso SE.I.DA.;
- dall'esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva, è emerso, con riferimento al servizio di acquedotto, che:
  - i. la società, come si evince dalle dichiarazioni rese nonché dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, ha applicato dal 2014 una nuova struttura dei corrispettivi che ha comportato:
    - a. in violazione dell'articolo 39, comma 4, del MTI e dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della deliberazione 643/2013/R/idr, un incremento delle tariffe del servizio di acquedotto corrispondente all'applicazione, ai consumi di tale anno, di un moltiplicatore tariffario (rispetto alla tariffa 2012) pari a 1,146 superiore a quello di 1,09 comunicato all'Autorità e predisposto dalla stessa società quale "altro soggetto competente" nell'ambito della raccolta dati MTI (punto 2.2 della *check list* e documenti 2.2.c, 2.2.g, 2.2.h-2.2.o);
    - b. in violazione dell'articolo 39, comma 5, del MTI, la variazione del gettito di tutte le categorie d'uso di oltre il 10% (punto 2.2 della *check list* e documenti 2.2.g, 2.2.h-2.2.o);
    - c. in violazione dell'articolo 39, comma 8, del MTI, il gettito della quota fissa della nuova articolazione supera di oltre il 20% il gettito complessivo del servizio (punto 2.2. della *check list* e documenti 2.2.g, 2.2.h-2.2.o);
  - ii. in violazione della deliberazione 324/2015/R/idr la società, come si evince dalle dichiarazioni rese nonché dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, non ha applicato ai consumi 2012-2015 la tariffa determinata d'ufficio dall'Autorità con la medesima deliberazione, anche a seguito della citata sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 5525/2017; difatti, successivamente alla pubblicazione della citata deliberazione (nonché a seguito della pubblicazione della citata sentenza del Consiglio di Stato), la società non ha applicato nelle bollette emesse il  $\vartheta$  pari a 0,9 (a titolo di

conguaglio per i consumi già fatturati relativi al periodo 2012-2015), riducendo del 10% le previgenti tariffe del 2012, né ha considerato tale teta a titolo di moltiplicatore tariffario medio ( $\vartheta_{\text{medio}}$ ) in sede di definizione dei conguagli relativi al medesimo periodo regolatorio 2012-2015, nell'ambito dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria MTI-2 (punto 2.2 della *check list* e documenti 2.2.h-2.2.o allegati nonché nota dell'Ente d'Ambito dell'11 luglio 2018).

- iii. in violazione dell'articolo 9, comma 1, lettera b), della deliberazione 664/2015/R/idr, la società, come si evince dalle dichiarazioni rese nonché dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, ha incrementato le tariffe dei servizi di acquedotto applicando ai consumi dal terzo trimestre 2016 a tutto il 2017 un moltiplicatore tariffario (rispetto alla tariffa 2015) pari a 1,071 superiore a quelli predisposti da SE.I.DA. ai fini MTI-2 e comunicati all'Autorità da parte dell'Ente d'Ambito, con la citata trasmissione del 20 maggio 2016, pari rispettivamente a 1,035 per il 2016 e 1,041 per il 2017 (punto 2.2 della *check list* e documenti 2.2.g-2.2.o allegati);
- iv. in violazione dell'articolo 23, comma 1, del TICSII, la società, come si evince dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, ha applicato dal quarto trimestre del 2018 al primo trimestre del 2020, tariffe che non garantivano la condizione di equivalenza sui ricavi ivi stabilita; in particolare, la società ha applicato nel quarto trimestre del 2018 una nuova articolazione dei corrispettivi che ha comportato un incremento delle tariffe del servizio di acquedotto corrispondente all'applicazione, ai consumi di tale anno, di un moltiplicatore tariffario (rispetto alla tariffa 2015) pari a 1,214 in luogo del moltiplicatore tariffario massimo applicabile per il 2018 (pari a 1,124); le tariffe del 2019 e del primo trimestre del 2020 sono state determinate incrementando dell'8% le tariffe errate del quarto trimestre 2018, con ciò determinando l'applicazione di un moltiplicatore tariffario (rispetto alla tariffa 2015) pari a 1,311 in luogo del moltiplicatore tariffario massimo applicabile per il 2019 (pari a 1,214) (punto 2.2 della *check list* e documenti 2.2.e, 2.2.f e 2.2.g allegati).

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni,

fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione;

- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:
  1. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione delle condotte contestate, produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
  2. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di SE.I.DA.;
- le condotte in contestazione verranno considerate, altresì, nell'ambito della successiva predisposizione tariffaria;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentono, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
  - quanto al criterio della *gravità della violazione*, SE.I.DA. ha violato diverse prescrizioni della regolazione tariffaria del SII dell'Autorità volte ad assicurare l'effettività e la certezza delle tariffe da applicare all'utenza finale oltre che la corretta formazione della proposta tariffaria, la cui approvazione compete in ultima istanza all'Autorità. Al riguardo, si prende atto che, fatte salve le successive verifiche che verranno svolte dall'Autorità in sede di approvazione della predisposizione tariffaria, l'Ente d'Ambito nella relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria MTI-3, comunicata in data 18 dicembre 2020, ha rilevato che SE.I.DA. ha effettuato una ricostruzione delle tariffe a partire dal primo periodo regolatorio (MTC) fino all'ultimo periodo regolatorio, che sembrerebbe tenere conto, tra



- l'altro, delle evidenze emerse a seguito della citata verifica ispettiva e che dovrebbe generare specifici conguagli nel periodo 2020-2023.
- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e alla personalità dell'agente* non si riscontrano circostanze rilevanti;
  - in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, dall'ultimo bilancio disponibile risulta che il fatturato conseguito dalla società nell'esercizio 2019 sia pari a euro 902.656;
  - gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura di euro 12.600 (dodicimilaseicento).

### **DETERMINA**

1. di avviare un procedimento nei confronti di Servizi Idrici ed Ambientali – SE.I.DA. S.r.l. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, delle violazioni della regolazione tariffaria del SII e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 12.600 (dodicimilaseicento);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
  - i) ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
  - ii) in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 i) – che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determini, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione

- 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
  8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 7;
  9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
  10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
  11. di comunicare il presente provvedimento a Servizi Idrici ed Ambientali – SE.I.DA. S.r.l. (Partita Iva 01300230081) mediante PEC all'indirizzo seida@pec.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Milano, 12 aprile 2021

Il Direttore  
*avv. Michele Passaro*